



*Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo*

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO

IL DIRETTORE REGIONALE

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", adottato ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 così come modificato dal Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 156 recante "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali" e dal decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 62 recante "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali" (di seguito "Codice dei Beni Culturali");

Visto il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 e s.m.i. recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" così come novellato dal Decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91 contenente il "Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i Beni e le Attività culturali";

Visto il DPCM del 09/09/2014 con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore Regionale ad interim per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Abruzzo all'arch. Francesco Scoppola;

Vista la circolare ministeriale n. 43 del 26/11/2014 con la quale è stato prorogato l'incarico ad interim sopra richiamato;

Considerato che nel Comune di Sant'Eusanio Forconese (AQ) loc. "Casalicchio" sugli immobili censiti in catasto terreni al F.6 part. 478, 479, 480, 481, 1018, sono stati rinvenuti resti archeologici di strutture antiche afferenti ad un Tempio - Santuario monumentalizzato in epoca romana III - II secolo a. C.;

Vista la proposta di dichiarazione di tutela diretta ai sensi dell'art. 10, 13 e 91 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio formulata dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici per l'Abruzzo con nota n. 8162 del 26/11/2014;

Vista la nota n. 7185 del 22/10/2014 con la quale l'istituto competente ha reiterato la comunicazione dell'avvio del procedimento di dichiarazione di interesse particolarmente importante al destinatario del provvedimento finale ai sensi dell'articolo 14 comma 1 del sopracitato "Codice dei Beni Culturali";

Visto che i resti archeologici afferenti strutture antiche afferenti ad un Tempio - Santuario monumentalizzato in epoca romana III - II secolo a. C., ricadenti nel Comune di Sant'Eusanio Forconese (AQ), loc. "Casalicchio", sugli immobili censiti



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO

in catasto terreni al F.6 part. 478, 479, 480, 481,1018 (Terreno) rivestono carattere particolarmente importante ai sensi del D.Lgs. n.° 42 del 22 gennaio 2004, per i motivi ampiamente illustrati nell'allegata relazione;

Considerata la necessità di salvaguardare le valenze archeologiche dei resti che rivestono carattere particolarmente importante ai sensi del D.Lgs. n.° 42 del 22 gennaio 2004 insistenti in catasto terreni del comune di Sant'Eusanio Forconese (AQ), loc. "Casalicchio", sugli immobili censiti in catasto terreni al F.6 part. 478, 479, 480, 481,1018 (Terreno), come individuati nella planimetria allegata, e del contesto ambientale nel quale sono collocati, i beni rinvenuti;

Considerato che risulta legittimamente avviato e regolarmente comunicato ai soggetti interessati il procedimento per la dichiarazione di interesse artistico a storico particolarmente importante ai sensi degli articoli 10 e 13 del sopracitato "Codice dei Beni Culturali" per i motivi meglio evidenziati nell'allegata relazione archeologica;

Preso atto che non sono pervenute osservazioni e controdeduzioni in merito al procedimento;

Vista la documentazione agli atti;

Visti gli artt. 10 comma 3 lett. (a), 13, 91 del D.Lgs. n.° 42 del 22 gennaio 2004;

DECRETA

i resti archeologici (strutture), individuati nell'allegata planimetria catastale, insistenti sui terreni censiti in catasto del comune di Sant'Eusanio Forconese (AQ), loc. "Casalicchio", sugli immobili censiti in catasto terreni al F.6 part. 478, 479, 480, 481,1018 (Terreno), rivestono carattere particolarmente importante ai sensi dell'art. 10 comma 3 lett a) del D.Lgs. n.° 42 del 22 gennaio 2004, sono sottoposti alle disposizioni di tutela innanzi riportate.

Per gli immobili terreni oggetto del presente decreto censiti al catasto del comune di Sant'Eusanio Forconese (AQ), loc. "Casalicchio", sugli immobili censiti in catasto terreni al F.6 part. 478, 479, 480, 481,1018 (Terreno) è vietata qualsivoglia attività di carattere urbanistico ed agricolo, inoltre:

- Non sono consentite piantumazioni di alto fusto,
- Sarà cura della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo provvedere al taglio delle piante che insistono sulla struttura antica o immediatamente a ridosso di questa e ne compromettono la stabilità. Tale operazione potrà essere svolta anche con l'ausilio del corpo Forestale dello Stato;
- Per interventi di regimentazione delle acque (canalizzazioni e quant'altro) o sistemazioni idraulico forestali ove necessario, dovrà essere acquisito il preventivo parere della Soprintendenza per i beni archeologici dell'Abruzzo,
- Per qualsivoglia intervento di carattere tecnologico anche manutentivo della rete idrica, rete gas, rete elettrica e quant'altro concerne impianti di carattere tecnologico dovrà essere acquisito il preventivo parere della Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo.

L'allegata planimetria catastale, l'unito elenco dei proprietari con i relativi dati



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO

anagrafici e catastali e l'unita relazione, sono parti integranti del presente decreto, che sarà notificato in via amministrativa al comune di Sant'Eusanio Forconese (AQ) proprietario dell'area interessata.

A cura del Soprintendente per i Beni Archeologici dell'Abruzzo, il provvedimento verrà quindi trascritto presso la ex conservatoria dei registri immobiliari ed avrà efficacia anche nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore e/o detentore a qualsiasi titolo, previo frazionamento qualora necessario e successivo decreto o atto di corrispondenza (a spese dell'Amministrazione) delle particelle interessate solo in parte dal presente decreto.

Avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'articolo 16 del sopracitato "Codice dei Beni Culturali", ricorso amministrativo al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo entro 30 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Avverso il presente decreto è inoltre ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo secondo le modalità di cui al D.Lgs 104/2010, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

L'Aquila, 5 DIC. 2014

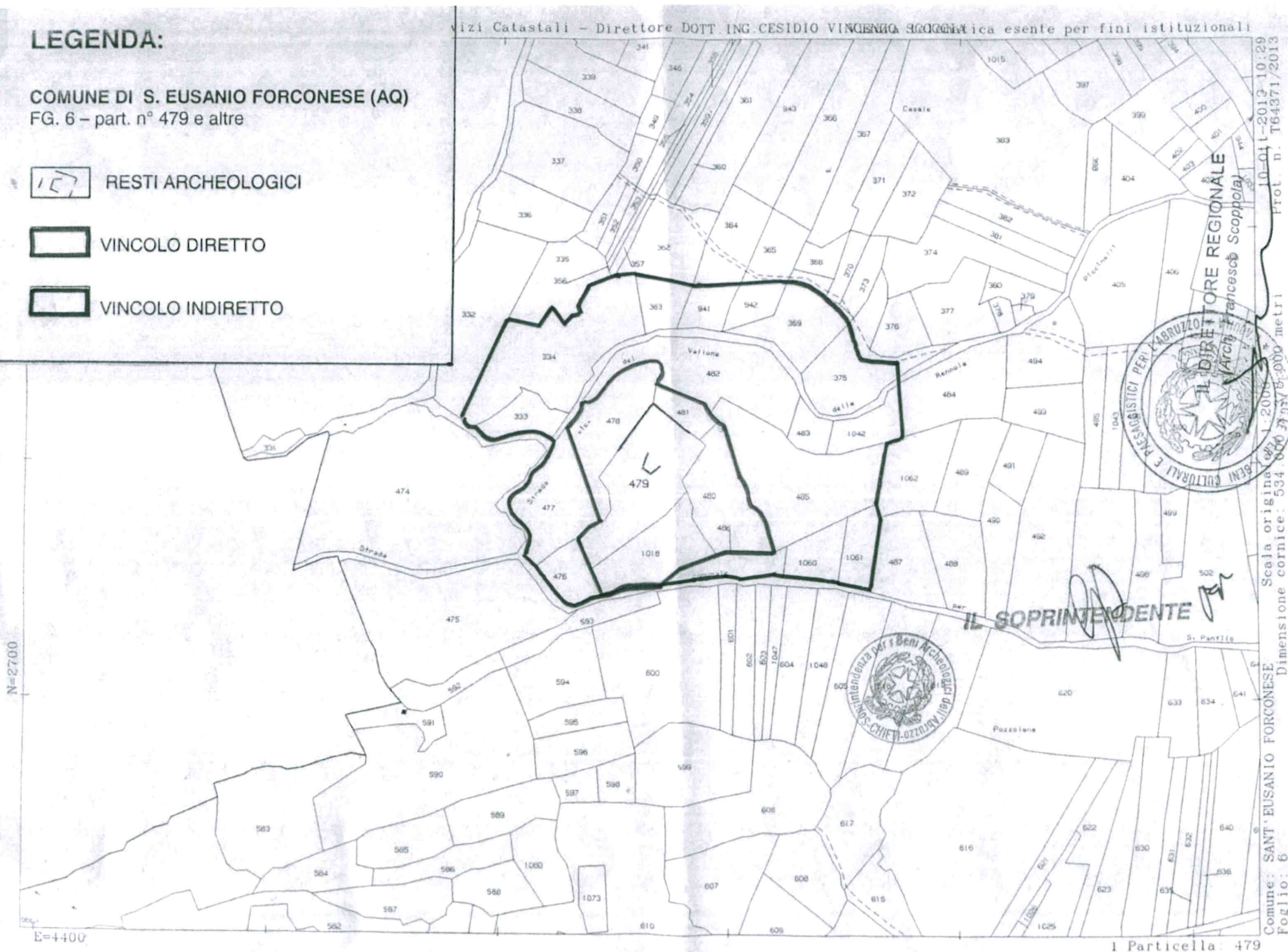
D.D.R. n. 9612014



IL DIRETTORE REGIONALE ad interim
Arch. Francesco Scoppola

COMUNE DI S. EUSANIO FORCONESE (AQ)
FG. 6 – part. n° 479 e altre

 VINCOLO DIRETTO

 VINCOLO INDIRETTO

1 Particella: 479